

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 302/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 171/CGF – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Antonio Patierno, Dr. Antonio Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO CALC. VITIELLO ANIELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ATTO DI SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF STIPULATO CON LA POLISPORTIVA CAMPOBASSO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 2/D del 23.7.08)

Con rituale e tempestivo reclamo il calciatore Aniello Vitiello adiva la Corte di Giustizia Federale per l'annullamento della delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D del 23.7.2008, che, in accoglimento delle istanze avanzate dalla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., aveva dichiarato nullo e privo di effetti l'atto di svincolo per accordo, ex art. 108 N.O.I.F., depositato presso il Comitato Regionale Molise in data 11.3.2008 ed asseverato dall'Ufficio Tesseramento in data 15.4.2008, in quanto la sottoscrizione del rappresentante legale della società istante era risultata apocrifia.

Con il reclamo avanzato in questa sede, il calciatore deduce sostanzialmente che il modello di svincolo gli era stato consegnato già “regolarmente” completato, sottoscritto e timbrato.

All'udienza del 4.12.2008 la Corte, ritenutane la necessita, rimetteva gli atti alla Procura Federale al fine di procedere all'accertamento dei fatti in ordine alle modalità di sottoscrizione e di consegna del documento di svincolo.

Dalle indagini effettuate è risultato evidente che:

- 1) – la sottoscrizione apposta sul modulo in oggetto in rappresentanza della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. non è riconducibile al rappresentante legale della società;
- 2) – la data di sottoscrizione riportata sul modulo stesso è falsa, in quanto certamente successiva a quella della consegna del modulo stesso al calciatore.

Tanto premesso, la Corte osserva come gli accertamenti disposti consentono di affermare con tranquillante certezza che il modulo di svincolo non era stato firmato dal legale rappresentante della società, ma dal Direttore Sportivo, che non aveva alcun potere rappresentativo.

Per tale motivo lo svincolo era stato, correttamente, annullato dalla Commissione Tesseramenti, con ripristino del vincolo in favore della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Vitiello Aniello.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per accertare eventuali profili di illegittimità nel comportamento del tesserato e della società interessata.

Dispone altresì incamerarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO POL. BOYS MELITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE ESPOSITO ANDREA A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 21.8.08)

A seguito della denuncia dei Sigg. Giuseppe Esposito e Rosaria Carotenuto, genitori esercenti la potestà genitoriale del calciatore Andrea Esposito, i quali assumevano di avere sottoscritto il tesseramento del figlio minore esclusivamente in favore della società Ponte Miano e non anche per la società Polisportiva Boys Melito, la Commissione Tesseramenti, pronunciando sulla richiesta di giudizio del Comitato Regionale Campania L.N.D., con il Com. Uff. n. 26/D del 21.5.2008, dichiarava valido il tesseramento del calciatore Andrea Esposito in favore della società G.S. Ponte Miano e nullo e privo di effetti quello in favore della società Boys Melito.

Contro questa decisione ha proposto ricorso la Polisportiva Boys Melito.

La ricorrente lamenta che la Commissione Tesseramenti ha ritenuto come veridico il disconoscimento della autografia della sottoscrizione dei Sigg. Esposito, sulla base delle loro esclusive affermazioni, che ha posto a base di un giudizio tecnico meramente assertivo, senza alcuna considerazione del fatto non contestato che gli stessi Esposito, consapevoli del doppio tesseramento, hanno liberamente sottoscritto una istanza di revoca del tesseramento con la Polisportiva Boys Melito.

Nella riunione del 6.11.2008 questa Corte Federale nella esplicazione dei propri poteri di indagine ha disposto C.T.U. al fine di accertare se le sottoscrizioni di Rosaria Carotenuto e Giuseppe Esposito apposte sulla richiesta di tesseramento del figlio Andrea in favore della Polisportiva Boys Melito fossero autografe o meno.

In data 23.3.2009 la Polisportiva Boys Melito ha presentato atto di rinuncia al proseguimento del procedimento di appello.

Osserva preliminarmente la Corte Federale che l'atto di rinuncia del gravame da parte della Polisportiva Boys Melito è inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 12 C.G.S. che stabilisce la inefficacia della rinuncia o del ritiro del reclamo per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali, operanti nell'ambito federale, come nella fattispecie in oggetto.

Nel merito ritiene la Corte di Giustizia Federale che la consulenza tecnico-grafica eseguita in questo grado di giudizio, ha rimosso ogni incertezza in ordine alla nullità del tesseramento in favore della Polisportiva Boys Melito, confermando definitivamente le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Tesseramenti.

L'accertamento tecnico ha fornito infatti un dato certo e attendibile circa la assoluta apocriefa della sottoscrizione a nome di Rosaria Carotenuto apposta sulla richiesta di tesseramento in favore della Polisportiva Boys Melito e quindi la nullità del tesseramento stesso, secondo l'ordinamento federale, per la mancanza della sottoscrizione da parte di uno dei genitori esercente la potestà genitoriale.

Né vale ad inficiare dette conclusioni la circostanza non contestata che gli Esposito ebbero a sottoscrivere una istanza di revoca del tesseramento con la Polisportiva Boys Melito, in quanto l'atto, che non si caratterizza per la sua univocità non implica necessariamente il riconoscimento della regolarità del tesseramento in favore della polisportiva, ma costituisce un modo pragmatico, peraltro non riuscito, per risolvere una situazione ostativa costituita dal doppio tesseramento.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente ai sensi dell'art. 33 comma 11 C.G.S. delle spese per la esecuzione della C.T.U. che liquida in €840,00, nonché l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile la rinuncia della Polisportiva Boys Melito di Melito di Napoli (Napoli) e rigetta il ricorso dalla stessa proposto.

Dispone altresì, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., la condanna alle spese per l'esecuzione della Consulenza Tecnica d'Ufficio che liquida in €840,00.

Manda alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 6 DEL 9.8.2002

La C.G.F. vista la proposta di patteggiamento formulata dalla parti ai sensi dell'art. 23 C.G.S., ritenutane la congruità, infligge al Sig. Stefano Antonelli la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) con termine di giorni trenta per il versamento della stessa.

Dichiara estinto il procedimento.

4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 3, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DELL'ART. 7, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE E VIGENTE – NOTA 4667/768PF06-07/SP/BLP DEL 17.2.2009

Con provvedimento del 17.2.2009 il Procuratore Federale deferiva Stefano Antonelli, agente di calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 3 comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti e dell'art. 7 comma 1 del Regolamento previgente e vigente, per avere a seguito dell'intervento del Presidente dell'Ascoli Calcio Roberto Benigni svolto di fatto, in sostituzione del Direttore Sportivo Camillo De Nicola, esonerato per non avere accettato l'imposizione di avvalersi dei suoi consigli nell'ambito della campagna acquisti/cessioni dei calciatori del mercato invernale della stagione 2006/2007, le funzioni effettive di D.S. con particolare riferimento alle strategie per il rafforzamento della squadra.

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dell'incolpato con la conseguente irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione e dell'ammenda di € 5000,00. L'Antonelli, assistito dal suo difensore, che ha illustrato le argomentazioni svolte nella memoria difensiva, ha negato ogni addebito, sostenendo di avere offerto soltanto al Presidente Benigni qualche suggerimento a titolo amichevole, senza alcun coinvolgimento di giocatori da lui rappresentati.

Osserva preliminarmente la Corte di Giustizia Federale che con l'atto di deferimento all'Antonelli viene contestato lo svolgimento di effettive funzioni di Direttore Sportivo dell'Ascoli Calcio nella stagione invernale 2006/2007 in mancanza della abilitazione richiesta per tale incarico ed in regime di incompatibilità con la sua figura di agente di calciatori e, in particolare di avere a seguito dell'intervento del Presidente dell'Ascoli Calcio Roberto Benigni, dopo l'esonero del D.S. della società Camillo De Nicola, svolto di fatto, a fianco del Presidente, una precipua attività di consulenza nell'ambito del mercato invernale di quel sodalizio sportivo.

Orbene, alla luce delle complessive risultanze del procedimento, sotto un più generale profilo, da nessun atto del procedimento è dato desumere la prova sicura che l'Antonelli abbia svolto per conto della società attività concernenti l'assetto organizzativo, la gestione dei rapporti, anche contrattuali, tra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori o la stipulazione delle cessioni dei contratti, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..

Sussistono invece precisi riscontri probatori in ordine al fatto che l'Antonelli, su iniziativa del Presidente Benigni, abbia posto in essere concreti atti di ingerenza nella strategia del calcio mercato della società nel periodo incriminato.

Sotto tale profilo i fatti segnalati dal D.S. dell'Ascoli Calcio Camillo De Nicola alla sua associazione di categoria, circa le indebite pressioni subite da parte del Presidente Benigni per ottenere la sua disponibilità a collaborare con l'Antonelli nel programma di rafforzamento della squadra, cui aveva fatto seguito il suo esonero, per la sua assoluta contrarietà a questa forma di collaborazione con un agente di calciatori, e l'intervento attivo dell'Antonelli nelle strategie di mercato a fianco del Benigni, trovano sicura conferma in numerosi riscontri probatori che evidenziano la concreta attività svolta dall'Antonelli in quel periodo.

A tal fine appaiono rilevanti le dichiarazioni dell'allenatore Nedo Sonetti, privo di qualsiasi interesse nella vicenda, il quale ha riferito che le valutazioni sulle possibili scelte per migliorare la squadra, dopo l'allontanamento del De Nicola, erano sicuramente operate dall'Antonelli, il quale per volontà della società era il suo referente per le scelte di mercato. In particolare il Sonetti ha riferito di alcuni incontri con l'Antonelli diretti a concordare le strategie di mercato, di cui uno presso l'ufficio romano dell'agente, smentiti da quest'ultimo ed invece confermati dal Presidente Benigni, anch'egli inquisito per gli stessi fatti e come tale in posizione speculare a quella dell'Antonelli e non certo interessato ad aggravarne la situazione. Peraltro lo stesso Benigni, pur negando di aver conferito di fatto all'Antonelli l'incarico di D.S., dopo l'esonero del De Nicola, ha comunque riconosciuto di essersi avvalso dei consigli dell'Antonelli al fine di rinforzare la squadra in lotta per non retrocedere.

In definitiva quindi sussiste un preciso quadro probatorio che dimostra, senza alcun dubbio, la collaborazione prestata dall'Antonelli a favore della società Ascoli Calcio, in funzione di consulente per la campagna acquisti nel periodo contestato nell'atto di incolpazione, in mancanza del titolo richiesto per tale incarico e in regime di incompatibilità con la sua figura di agente di calciatori.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va pertanto affermata la responsabilità dell'Antonelli in ordine alla incolpazione ascrittagli, nei limiti di cui alla motivazione, e per l'effetto gli infligge la sanzione della sospensione per mesi uno e della ammenda di €5.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. esaminati gli atti, sentite le parti, infligge al Sig. Antonelli Stefano la sanzione della sospensione per mesi uno ed ammenda di €5.000,00 (cinquemila) con termine di giorni trenta per il versamento della sanzione pecuniaria.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Antonio Patierno – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RECLAMO U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO DI PIANCASTAGNAIO DAI SOSTENITORI DELL'A.C. CASOLI IN OCCASIONE DELLA GARA PIANESE/CASOLI DELL'1.6.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. uff. n. 14/D del 19.2.2009)

In data 16.1.2009, l'Unione Sportiva Pianese A.S.D. adiva la Commissione Vertenze Economiche per chiedere all'A.S.D. Casoli il rimborso di una somma pari a €5.029,20. Al termine della gara tra le due squadre, disputata l'1.6.2008 presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio, la reclamante lamentava un danno subito dall'impianto sportivo. In seguito alla vittoria ai calci di rigore, i calciatori della squadra ospite si dirigevano verso il settore della tribuna riservato ai propri tifosi e, insieme a costoro, determinavano un cedimento delle reti di recinzione. L'Unione Sportiva Pianese A.S.D. informava dell'accaduto il Comune di Piancastagnaio che, disposte le opportune verifiche, procedeva all'esecuzione dei lavori di riparazione ed emetteva una fattura, in data 5.9.2008, per l'importo di €5.029,20, Iva inclusa. Veniva precisato che il danno prodotto aveva reso necessario un intervento lungo le due file di recinzione, per una lunghezza complessiva di 102 m (ovvero 51 m per fila). Per ottenere il rimborso della somma, la reclamante inviava all'A.S.D. Casoli il 23.10.2008 e il 9.12.2008 richiesta di pagamento; in assenza di risposta, decideva di rivolgersi alla Commissione Vertenze Economiche.

L'A.S.D. Casoli non presentava controdeduzioni. La Commissione, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 14/D del 19.2.2009, riteneva la società ospite responsabile per il danno cagionato alla prima rete, ovvero quella non adiacente al campo di gioco, per un'estensione di 40 m.

Accoglieva, pertanto, parzialmente il ricorso e determinava in €2.200,00, più Iva se dovuta, l'importo del rimborso.

Il 16.3.2009, in esecuzione della delibera, l'A.S.D. Casoli procedeva al pagamento di €2.200,00, senza versamento dell'Iva.

Avverso la delibera, proponeva ricorso, ex art. 50, comma 9, C.G.S., in data 19.3.2009, l'Unione Sportiva Pianese A.S.D.. La società, sulla base del materiale probatorio offerto e di nuove allegazioni, intendeva dimostrare la responsabilità della controparte per il danno cagionato ad entrambe le reti e richiedeva il rimborso totale nella misura stabilita dalla fattura di cui sopra.

Il 27.3.2009, l'A.S.D. Casoli inviava le proprie controdeduzioni. Ammessa la propria responsabilità nella misura accertata dal giudice di primo grado, la società negava la responsabilità per il danneggiamento delle ulteriori parti della rete di recinzione e contestava lo stato fatiscente della struttura.

In data 9.4.2009, l'Unione Sportiva Pianese A.S.D. replicava alle controdeduzioni. Oltre a richiamare le conclusioni in precedenza effettuate, la ricorrente criticava lo stato di fatiscenza delle reti di recinzione e affermava l'idoneità delle stesse a contenere il comportamento di una tifoseria civile.

Nessuna delle parti chiedeva di essere sentita. La Corte, sulla base del materiale a disposizione, si riuniva per decidere il 20.4.2009.

Innanzitutto, la Corte giudica inammissibile la proposizione di controdeduzioni da parte dell'Unione Sportiva Pianese A.S.D.. Il Codice di Giustizia Sportiva, infatti, legittima esclusivamente la controparte a inviare controdeduzioni, secondo il disposto dell'art. 50, comma 6; al contrario, manca qualsiasi norma che attribuisca il medesimo potere alla ricorrente. Le esigenze del contraddittorio, del resto, sono garantite dal comma 7 dello stesso articolo, che prevede la possibilità, per entrambe le parti, tramite richiesta rispettivamente nel ricorso e nelle controdeduzioni, di essere sentite; la replica, quindi, assume forma orale. Nel caso di specie, la società ospitante, oltre ad aver prodotto una risposta scritta, ha chiesto espressamente di non essere ascoltata.

Nel merito, la qualificazione giuridica della fattispecie non risulta in discussione. Il C.G.S. prevede una responsabilità a titolo oggettivo in capo alla società per il fatto vuoi dei tesserati vuoi dei sostenitori, indipendentemente dal campo di gioco (art. 4 commi 2 e 3). Al fine di garantire una tutela maggiore a favore del danneggiato, infatti, la normativa federale fonda la responsabilità della società sulla base di un criterio d'imputazione che prescinde da elementi soggettivi (dolo e colpa); analogamente allo schema ex art. 2049 c.c., un soggetto viene chiamato a rispondere di un illecito per il tipo di rapporto esistente con un'altra persona. Le parti concordano con il giudice che i calciatori dell'A.S.D. Casoli e i suoi sostenitori abbiano tenuto una condotta manifestamente negligente, fonte di un danno per le recinzioni del campo di gioco. La società, quindi, deve rispondere a titolo oggettivo per il fatto dei medesimi.

La controversia sorge in relazione alla misura del danno prodotto. La Commissione Vertenze Economiche ha ritenuto che la condotta sopra descritta abbia causato esclusivamente un danneggiamento alla prima rete per 40 m; in particolar modo, rispetto alle prove offerte dalla reclamante (relazione di stima e documenti fotografici) e al Com. Uff. n. 179 della L.N.D. del 4.6.2008 (contenente la sanzione del Giudice Sportivo nei confronti dell'A.S.D. Casoli per il pagamento di € 1.000,00) dalla stessa richiamato, ha assunto maggior peso la relazione del Commissario di Campo, che segnalava un cedimento limitato a detta parte.

La posizione del Giudice risultava appropriata alla luce del dettato normativo; il C.G.S., infatti, attribuisce forza di prova privilegiata agli "atti ufficiali" sia, in generale, nella valutazione delle condotte dei sostenitori (art. 35 comma 2.1), sia per la procedura davanti alla Commissione (art. 50 comma 5). Di conseguenza, a prescindere dalla documentazione fotografica, la relazione del Commissario di Campo imponeva di circoscrivere il danno alla prima rete.

Davanti alla Corte, l'Unione Sportiva Pianese A.S.D., in aggiunta alle allegazioni precedenti, ha prodotto nuove immagini fotografiche ed un DVD, quest'ultimo, tuttavia non può trovare ingresso nel presente giudizio ex art. 35 C.G.S. Per quanto concerne le prime, invece, si osserva come le stesse offrono una differente e più completa visione dei lamentati danni alla recinzione che risultano evidenti in tutta la lunghezza della rete così come dedotto dalla reclamante. Con la conseguenza che il danno da risarcire deve essere quantificato nell'importo di € 5.029,20, Iva inclusa. La somma, determinata sulla base della fattura emessa dal Comune di Piancastagnaio, possiede i requisiti richiesti dall'art. 50 comma 5 C.G.S. per la prova dei pagamenti e risulta congrua rispetto alla tipologia dei lavori eseguiti.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena) e per l'effetto ridetermina l'importo dovuto dall'A.C. Casoli nella somma complessiva di €5.029,20 (cinquemilaventinove/venti) (I.V.A. inclusa).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 13 Ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete